

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



N. 437 DEL 18/03/2022

DELIBERAZIONE

O G G E T T O

CONVENZIONE TRA L'ULSS N. 8 BERICA E ALCUNE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI CLOWNTERAPIA (TERAPIA DEL SORRISO): TRIENNIO 2022/2025.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 460/22

Il Direttore della UOC Affari Generali riferisce:

La Legge 11 agosto 1991 n. 266 (c.d. "*Legge quadro sul volontariato*") e la Legge Regionale del Veneto 30 agosto 1993 n. 40 (*Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato*) hanno riconosciuto il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo per il conseguimento di finalità a carattere sociale, civile e culturale, individuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali.

Il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 ("*Codice del Terzo Settore*"), sulla base dei principi e delle disposizioni già introdotte dalle precedenti norme legislative sopra richiamate, ha ridisciplinato complessivamente la materia relativa agli "Enti del terzo settore", tra cui rientrano anche le organizzazioni di volontariato, introducendo specifiche disposizioni relative alle modalità di espletamento dell'attività di volontariato effettuata dalle associazioni in parola ("ODV"), in particolare al Titolo III rubricato "*Del volontariato e dell'attività di volontariato*" ed al Titolo V, Capo I, rubricato "*Delle organizzazioni di volontariato*".

Ai sensi del D.lgs. 117 del 2017, per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro neanche indiretti e per esclusivi fini di solidarietà sociale (articolo 17).

Il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 prevede che gli Enti Pubblici possano stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte in appositi registri regionali e che dimostrino attitudine e capacità operativa e stabilisce, a questo proposito, che le suddette convenzioni debbono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie per svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Dette convenzioni devono, inoltre, prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, apposite forme di copertura assicurativa per il personale delle organizzazioni, nonché fissare le modalità di rimborso delle spese eventualmente sostenute dalle organizzazioni medesime tra le quali debbono necessariamente figurare gli oneri relativi alla copertura assicurativa (articolo 56, comma 4).

Alla luce del quadro normativo suesposto, questa ULSS n. 8 Berica ha approvato, con Deliberazione n. 1158 del 13.09.2017, la convenzione triennale con le associazioni di volontariato ANCIS Aureliano Onlus "Dottor Clown Italia", Dottor Clown Vicenza Onlus e "VIP - Viviamo in Positivo - Vicenza Onlus" per lo svolgimento dell'attività di clownterapia (terapia del sorriso) presso gli ospedali "San Bortolo" di Vicenza e "Pietro Milani" di Noventa Vicentina, nonché, con Deliberazione n. 1625 14.12.2017, la convenzione triennale con l'Associazione di volontariato Dottor Clown Vicenza Onlus per lo svolgimento dell'attività di clownterapia presso l'Ospedale "Luigi Cazzavillan".

La *clownterapia*, come risulta dallo Statuto delle associazioni in questione, mira a ridurre gli effetti causati dallo stress e dall'ansia in conseguenza della malattia e del ricovero, con l'obiettivo principale di sviluppare una maggiore umanizzazione nella vita in ospedale da parte dei pazienti ricoverati, mettendo a disposizione degli ammalati il sorriso, l'allegria ed il sostegno gratuito di volontari qualificati, figure amichevoli e portatrici di comicità, capaci di far meglio accettare sia lo stato di malattia che le cure, spesso generatrici di ansie maggiori che la malattia stessa.

In ragione della situazione di emergenza sanitaria creatasi nel corso dell'anno 2020, l'Azienda sanitaria ha inibito l'accesso dei volontari "clown" ai reparti ospedalieri ove l'attività di clownterapia veniva concretamente svolta. Conseguentemente, alla data della loro naturale scadenza, si è ritenuto non più opportuno rinnovare le convenzioni in parola, rinviando ad un momento futuro la stipula di nuove convenzioni, subordinatamente al superamento dell'emergenza epidemica. Il divieto di accedere ai reparti ha significato, infatti, far venir meno il contenuto della collaborazione prevista nelle convenzioni, ma avrebbe ugualmente mantenuto l'obbligo per l'Azienda di rimborsarne i costi, per ciascun anno di vigenza dell'accordo, a ciascuna associazione interessata, a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione della convenzione stessa ai sensi del D.lgs. n. 117 del 03 luglio 2017 ("Codice del Terzo Settore").

A seguito del periodo di sospensione sopra descritto, con note prot. n. 11013/2021, 90480/2021 e 100488/2021 sono pervenute le richieste delle associazioni di ripristinare le attività di clown terapia, con relativo accesso ai reparti ospedalieri, nel pieno rispetto di tutte indicazioni e le linee guida introdotte nel contesto pandemico e ad oggi ancora parzialmente vigenti.

Il Direttore della Direzione Medica Ospedaliera di Vicenza, con nota agli atti, ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione della convenzione per il triennio 2022/2025, alle condizioni indicate all'interno della Convenzione stessa, e con il contestuale impegno, da parte delle Associazioni, a partecipare con l'opera personale e gratuita dei propri volontari alle attività nei punti vaccinali e tamponi, secondo tempi e modalità da concordare con le Direzioni Mediche Ospedaliere.

Si rappresenta che le attività oggetto dell'accordo di collaborazione verranno svolte sotto la supervisione della Direzione Medica Ospedaliera, cui spetterà il compito di monitorare l'attività dei volontari impegnati nelle attività descritte in convenzione e verificare l'esistenza di eventuali controindicazioni all'esecuzione dell'attività.

In virtù di quanto esposto, si propone di stipulare l'accordo triennale nei termini sin qui esposti, approvando lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrante ed essenziale.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

- 1) di approvare il testo della convenzione tra l'Azienda ULSS n. 8 Berica e le associazioni di volontariato "ANCIS Aureliano Onlus Dr. Clown Italia", "Dr. Clown Vicenza Onlus" e "VIP - Viviamo in Positivo - Vicenza ODV" per lo svolgimento dell'attività di clownterapia (terapia del sorriso) presso gli ospedali "San Bortolo" di Vicenza, "Pietro Milani" di

Noventa Vicentina e “Luigi Cazzavillan” di Arzignano, a valere per il triennio 2022/2025, nei termini descritti nel documento allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrante ed essenziale;

- 2) di dare atto che alle associazioni interessate è riconosciuto, qualora ne facciano richiesta, il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione della convenzione (polizze assicurative e acquisto camici), precisando che gli eventuali costi da rimborsare, per l'anno 2022 e per ciascun anno di vigenza dell'accordo, saranno imputati a Bilancio Sanitario, per gli anni di rispettiva competenza, al conto 55.06.31;
- 3) di precisare che l'esecuzione della convenzione non comporta alcun costo ulteriore a carico del Bilancio dell'Azienda;
- 4) di stabilire che la presente deliberazione venga pubblicata all'albo *on line* dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

CONVENZIONE

tra l'Azienda U.L.SS. n. 8 Berica, l'Associazione ANCIS Aureliano Onlus "Dottor Clown Italia", l'Associazione "Dottor Clown Vicenza Onlus" e l'Associazione "VIP - Viviamo in Positivo - Vicenza ODV"

*per lo svolgimento dell'attività di "clownterapia" (terapia del sorriso)
presso l'Ospedale San Bortolo di Vicenza, l'Ospedale Pietro Milani di Noventa Vicentina e
l'Ospedale Luigi Cazzavillan di Arzignano*

TRA

l'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 8 Berica (di seguito denominata U.L.SS.) con sede e domicilio fiscale in Vicenza, via Rodolfi n. 37, codice fiscale / partita IVA 024441500242, nella persona del Direttore Generale Maria Giuseppina Bonavina;

E

l'Associazione ANCIS Aureliano Onlus "Dottor Clown Italia" (di seguito denominata Dottor Clown Italia), con sede in Via Fogazzaro, 12 – 36030 Caldogno, codice fiscale/partita IVA 95057840241, nella persona del suo Presidente pro tempore Evaristo Giovanni Arnaldi,

E

l'Associazione Dottor Clown Vicenza Onlus (di seguito denominata Dottor Clown Vicenza) con sede in Via Calvi, 95 – 36100 Vicenza, codice fiscale/partita IVA 95087920245, nella persona del suo Presidente pro tempore Michele De Tomasi;

E

l'Associazione "VIP - Viviamo in Positivo - Vicenza ODV" (di seguito denominata VIP) con sede in via Rodolfi n. 37 - 36100 Vicenza (VI), codice fiscale/partita IVA 95076070242, nella persona del suo Presidente pro tempore Uberta Degli Albizzi;

PREMESSO CHE

la Repubblica Italiana, con legge 11 agosto 1991, n. 266 "*Legge quadro sul volontariato*", riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali;

l'art. 14, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni favorisce la presenza e l'attività, all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato, attraverso accordi o protocolli con le Unità Sanitarie Locali che disciplinino gli ambiti e le modalità della collaborazione;

la Regione del Veneto, con Legge Regionale 30 agosto 1993, n. 40 "Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato", conformemente a quanto disposto dalla precitata Legge n. 266/1991, ha disciplinato i rapporti fra le strutture pubbliche e le organizzazioni di volontariato prevedendo il ricorso ad apposite convenzioni, definendo i contenuti delle medesime ed i criteri per la stipula;

l'art. 11 della Legge Regionale 14 settembre 1994, n. 56 ha recepito i contenuti dell'art. 14, comma 7, del citato D. Lgs. n. 502/1992;

la Regione del Veneto, con deliberazione del 19 aprile 1995, n. 2132, ha definito le modalità di presenza nelle strutture sanitarie degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti nonché le modalità di funzionamento della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 56/1994;

con D.P.C.M. del 19 maggio 1995, avente per oggetto “*Schema generale di riferimento della Carta dei Servizi Pubblici Sanitari e delle linee guida del Ministero della Sanità per l’attuazione della medesima Carta*”, sono state individuate e precisate le funzioni e le modalità di partecipazione degli organismi di volontariato;

Il D.lgs. n. 117 del 03 luglio 2017 (“Codice del Terzo Settore”) ha ridisciplinato complessivamente la materia del volontariato e dell’attività di volontariato prestata dalle associazioni di cui si tratta (“ODV”), in particolare al Titolo III rubricato “*Del volontariato e dell’attività di volontariato*” ed al Titolo V, Capo I, rubricato “*Delle organizzazioni di volontariato*”.

CONSIDERATO CHE

le tre associazioni di volontariato interessate al presente accordo effettuano, da molti anni a questa parte, attività di “*clownterapia*” (*terapia del sorriso*) presso numerosi reparti degli Ospedali “San Bortolo” di Vicenza, “Pietro Milani” di Noventa Vicentina e “Luigi Cazzavillan” di Arzignano;

le tre associazioni di volontariato interessate al presente accordo sono Associazioni di volontariato senza fini di lucro, iscritte regolarmente al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato con i seguenti numeri di classificazione: ANCIS Aureliano Onlus “Dottor Clown Italia” VI0507; Dottor Clown Vicenza Onlus VI0546; “VIP - Viviamo in Positivo - Vicenza ODV” VI0556;

la *clown terapia*, come risulta dallo Statuto delle associazioni in questione, mira a ridurre gli effetti causati dallo stress e dall’ansia in conseguenza della malattia e del ricovero, con l’obiettivo principale di sviluppare una maggiore umanizzazione nella vita in ospedale dei bambini degenti e non solo, mettendo a disposizione degli ammalati il sorriso, l’allegria ed il sostegno gratuito di volontari qualificati, figure amichevoli e portatrici di comicità, capaci di far meglio accettare sia lo stato di malattia che le cure, spesso generatrici di ansie maggiori che la malattia stessa;

i volontari *clown* attuano interventi e progetti realizzati in ambito ospedaliero e socio sanitario di comico-terapia attiva sperimentale in varie cliniche ospedaliere sul territorio nazionale, realizzando laboratori e attività inerenti alla figura del clown e dei bambini, mirando all’ottimizzazione relazionale delle risorse coinvolte e facendo degli interi reparti l’obiettivo del proprio intervento terapeutico;

alla luce della vigente normativa si intende, con il presente atto, regolare i reciproci rapporti di collaborazione nonché le modalità di svolgimento dell’attività di volontariato di cui si tratta.

Tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Finalità della convenzione

L’Azienda U.L.S.S. n. 8 Berica, per il perseguimento delle finalità espone in premessa, promuovendo l’attività di “*clownterapia*” (*terapia del sorriso*) che ha come beneficio il supporto morale e psicologico ai pazienti ospedalizzati attraverso la figura del *dottor clown / clown di corsia*, autorizza Dottor Clown Italia, Dottor Clown Vicenza e VIP-Viviamo in Positivo Vicenza, ad espletare attività di volontariato accanto ai

malati ricoverati presso i Presidi Ospedalieri “San Bortolo” di Vicenza, “Pietro Milani” di Noventa Vicentina e “Luigi Cazzavillan” di Arzignano, Punti Vaccinali/Tamponi Aziendali.

L’opera delle associazioni si configura come attività di integrazione e di supporto a quella del personale sanitario e sociale e non potrà mai configurarsi come “supplenza” dell’attività del personale dell’Azienda U.L.SS..

Al fine di realizzare al meglio il rapporto sinergico, i volontari delle Associazioni parteciperanno ad apposite riunioni di reparto con il personale sanitario per ricevere segnalazioni, approfondire aspetti tecnici assistenziali e concordare le modalità per il migliore coordinamento della loro attività di volontariato con quella istituzionale del personale del reparto.

Le Associazioni si impegnano a partecipare ai vari momenti organizzati dall’U.L.SS. ai fini della consultazione e della partecipazione del volontariato, così come previsto nella premessa della presente convenzione e nella Carta dei Servizi.

Si impegnano, inoltre, alla realizzazione di quanto sopra descritto segnalando eventuali disfunzioni nei servizi, partecipando a verifiche sulla loro qualità ed elaborando proposte per il loro miglioramento.

Si impegnano, altresì, a collaborare, concordandone le modalità, con le altre associazioni di volontariato presenti in ULSS per la realizzazione delle diverse iniziative a favore dei malati.

Infine, in considerazione dell'emergenza pandemica da Covid-19 ancora in atto, Le Associazioni si impegnano a partecipare, con l’opera personale e gratuita dei propri volontari, alle attività nei punti vaccinali e tamponi, secondo tempi e modalità da concordare con le rispettive Direzioni Mediche Ospedaliere.

Art. 2 - Ambito e caratteristiche della attività

Le parti si attivano per la realizzazione, nel corso del triennio 2022/2025, delle iniziative sopra descritte svolgendo l’attività di *clownterapia* nei termini che seguono:

DISTRETTO EST:

A) Per quanto riguarda l’Associazione Dottor Clown Italia:

- **Ambito di attività:** UU.OO. Pediatria e Chirurgia Pediatrica e ulteriori reparti da pianificare con la Direzione Medica.

I volontari, prima di intraprendere qualsiasi attività di clownterapia dovranno confrontarsi con il personale sanitario dell’U.O. per verificare che non vi siano situazioni particolari o controindicazioni all’esecuzione dell’attività e la stessa dovrà essere annotata su apposito registro a disposizione dell’U.O. e della D.M.O.

- **Spogliatoio / spazio associazioni:** per motivi emergenziali non disponibile.
- **Formazione:** ogni anno i volontari neo inseriti dovranno frequentare il corso di formazione aziendale per volontari ospedalieri.

B) Per quanto riguarda l’Associazione Dottor Clown Vicenza Onlus:

- **Ambito di attività:** UU.OO. Pediatria e Chirurgia Pediatrica e ulteriori reparti da pianificare con la Direzione Medica.

I volontari, prima di intraprendere qualsiasi attività di clownterapia dovranno confrontarsi con il personale sanitario dell’U.O. per verificare che non vi siano situazioni particolari o controindicazioni all’esecuzione dell’attività e la stessa dovrà essere annotata su apposito registro a disposizione dell’U.O. e della D.M.O.

- **Spogliatoio / spazio associazioni:** per motivi emergenziali non disponibile.
- **Formazione:** ogni anno i volontari neo inseriti dovranno frequentare il corso di formazione aziendale per volontari ospedalieri.

C) Per quanto riguarda l'Associazione "VIP - Viviamo in Positivo - Vicenza ODV":

- **Ambito di attività:** UU.OO. di Pediatria (compresa la sala d'attesa del PS pediatrico) e Chirurgia Pediatrica e ulteriori Reparti da pianificare con la Direzione Medica.
I volontari, prima di intraprendere qualsiasi attività di clownterapia dovranno confrontarsi con il personale sanitario dell'U.O. per verificare che non vi siano situazioni particolari o controindicazioni all'esecuzione dell'attività e la stessa dovrà essere annotata su apposito registro a disposizione dell'U.O. e della D.M.O.
- **Spogliatoio / spazio associazioni:** per motivi emergenziali non disponibile.
- **Formazione:** ogni anno i volontari neo inseriti dovranno frequentare il corso di formazione aziendale per volontari ospedalieri.

DISTRETTO OVEST:

D) Per quanto riguarda l'Associazione Dottor Clown Vicenza Onlus:

- **Ambito di attività:** UU.OO. di Pediatria dell'Ospedale di Arzignano.
I volontari, prima di intraprendere qualsiasi attività di clownterapia dovranno confrontarsi con il personale sanitario dell'U.O. per verificare che non vi siano situazioni particolari o controindicazioni all'esecuzione dell'attività e la stessa dovrà essere annotata su apposito registro a disposizione dell'U.O. e della D.M.O.
- Le attività del personale volontario sono eseguite secondo le indicazioni del personale medico e sanitario dell'U.L.SS.
- **Spogliatoio / spazio associazioni:** per motivi emergenziali non disponibile.
- **Formazione:** ogni anno i volontari neo inseriti dovranno frequentare il corso di formazione aziendale per volontari ospedalieri.

Le parti accerteranno con periodicità, lo stato di attuazione del "programma", al fine di procedere alla verifica dei risultati ed al controllo degli stessi. In caso di necessità, detti strumenti, su proposta sia dell'U.L.SS. che delle Associazioni potranno essere modificati di comune accordo mediante scambio di lettere, salvo che una delle parti non richieda la formale modifica della convenzione.

Con riferimento agli ambiti di attività sopra indicati, si precisa che l'attività di *clownterapia* potrà essere estesa, in periodi successivi alla sottoscrizione della presente convenzione, anche ad altre unità operative ospedaliere, ma ciò dovrà avvenire su richiesta delle associazioni interessate e previa, necessaria, valutazione e autorizzazione scritta da parte della Direzione Medica Ospedaliera.

Le attività sono eseguite con l'impiego, da parte dell'U.L.SS., del personale medico e sanitario e dei locali ed attrezzature occorrenti e, da parte dell'Associazione, del personale volontario a ciò messo a disposizione.

Le suddette attività verranno svolte sotto la supervisione della Direzione Medica Ospedaliera, cui spetterà il compito di monitorare l'attività dei soci volontari impegnati nelle attività di *clownterapia*.

Art. 3 – Garanzia per l'attività di collaborazione

Le Associazioni si impegnano a garantire la continuità delle attività previste dalla presente convenzione, effettuando le attività medesime esclusivamente tramite i propri soci volontari.

Allo scopo, si impegnano a trasmettere alla Direzione Medica, con cadenza trimestrale, l'elenco dei soci volontari che accederanno alle strutture dell'U.L.S.S. n. 8, precisando che gli orari delle presenze in ospedale dei volontari dovranno essere concordati con la Direzione Medica Ospedaliera, che fornirà all'associazione ogni opportuna indicazione in merito.

Detti elenchi saranno oggetto di monitoraggio da parte della DMO.

Art. 4 – Compiti delle associazioni

L'attività delle Associazioni viene prestata con l'opera personale e gratuita, escluso ogni scopo di lucro anche indiretto, di volontari aderenti alla Associazione, che hanno accesso alle strutture ospedaliere nel rispetto delle direttive e delle prescrizioni stabilite dalla Direzione dell'U.L.S.S., in particolare secondo quanto stabilito dall'articolo n. 2 del presente accordo.

I volontari si impegnano a mantenere una corretta collaborazione con il personale sanitario ed un corretto rapporto con i malati, rispettandone la dignità ed i diritti.

Art. 5 – Responsabilità

Le Associazioni si assumono formalmente la responsabilità per le attività svolte dai propri soci, restando escluso ogni rapporto diretto tra i volontari stessi e l'U.L.S.S.

I volontari impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione dovranno attenersi, oltre che alle norme usuali, a quelle della circostanza di operare nel contesto di un Ente Sanitario; pertanto ogni socio volontario è tenuto a mantenere il più scrupoloso segreto su notizie e fatti di cui venga a conoscenza, garantendo – in ogni caso – il rispetto della dignità e dei diritti degli utenti, come previsto dalla Legge 266/1991 e dalla L.R. Veneto 40/1993 e dal D.lgs. 117/2017.

In caso di inadempienza o trasgressione ai doveri di cui sopra, l'Associazione provvederà alla immediata sostituzione del socio volontario.

Art. 6 – Aspetti assicurativi

Ciascuna associazione si impegna, come stabilito dall'articolo 18 (“Assicurazione obbligatoria”) del D.lgs. 117 del 03 luglio 2017, ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato nell'ambito della presente convenzione, contro gli *infortuni e le malattie* connessi allo svolgimento dell'attività medesima, nonché per la *responsabilità civile verso terzi (RcT)*.

Come stabilito dall'articolo n. 18 (“Assicurazione obbligatoria”) del D.lgs. 117 del 03 luglio 2017, gli oneri per la copertura assicurativa di cui al paragrafo precedente sono a carico di questa Azienda ULSS, che si impegna a rimborsarli – qualora l'associazione ne faccia richiesta – previa presentazione di fattura e previa verifica della rispondenza della polizza attivata dall'associazione alle attività previste in convenzione.

Art. 7 – Impegni a carico dell'ULSS

Per il perseguimento delle finalità delle Associazioni, l'U.L.S.S. potrà, su richiesta delle Associazioni medesime, eventualmente concedere l'uso gratuito di uno o più locali, all'interno dell'Ospedale San Bortolo, dell'Ospedale Pietro Milani di Noventa Vicentina e/o l'Ospedale Luigi Cazzavillan di Arzignano, che

saranno individuati dall'azienda medesima in relazione alle effettive necessità legate alle attività delle associazioni, con particolare riferimento a quanto già stabilito dall'articolo n. 2 del presente accordo in ordine a spogliatoio e spazi associativi.

Ciascuna Associazione provvederà a procurare gli appositi *camici* che verranno indossati dai volontari nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente convenzione; il costo per l'acquisto dei camici verrà rimborsato, dietro presentazione di regolare fattura, dall'Azienda ULSS. Ciò premesso, l'Associazione dovrà, in prima battuta, concordare con la Direzione Medica funzione organizzativo-gestionale la tipologia dei medesimi (colore, modello e costo) e quindi, prima di procedere all'acquisto, dovrà presentare il preventivo al Servizio Approvvigionamenti il quale verificherà la congruità dei prezzi.

Quanto al lavaggio dei camici, l'associazione si farà carico del medesimo.

Art. 8 – Relazione

L'Associazione è tenuta, al termine di ciascun anno di vigenza della convenzione, a predisporre una breve relazione sull'attività svolta da trasmettere alla Direzione Medica Ospedaliera.

Art. 9 – Verifica della collaborazione

Le parti si impegnano a verificare, in uno spirito di collaborazione, la corretta applicazione della presente convenzione, con particolare riferimento a quegli aspetti che riguardano il servizio ai pazienti e il coordinamento delle attività.

Nel caso in cui dovessero ravvisarsi inadempienze, queste verranno discusse dal Presidente dell'Associazione (o suo delegato) e dal Direttore Generale (o suo delegato) e non dovranno formare oggetto di discussioni personali tra i volontari ed il personale sanitario.

Art. 10 – Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di tre anni, decorrente dalla data di sottoscrizione del presente accordo, e potrà essere oggetto di rinnovo con provvedimento del Direttore Generale.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente Convenzione ne determina la risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., su iniziativa di ciascuna delle parti.

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di recesso da parte di ciascuna parte, in qualsiasi momento e con un preavviso di tre mesi da comunicarsi a mezzo di Lettera Raccomandata A.R. o a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).

Per tutto quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione si rinvia alle norme del Codice Civile.

Art. 11 – Controversie

In caso di controversie derivanti dal presente Accordo le Parti si impegnano ad addivenire ad un accordo bonario; in caso di mancato accordo, le Parti individuano quale foro competente esclusivo quello di Vicenza.

Art. 12 – Adempimenti in materia di privacy

Le associazioni si impegnano a trattare i dati personali, anche sensibili (c.d. “categorie particolari di dati personali” ai sensi del GDPR 2016/679) eventualmente raccolti nell’espletamento delle attività prestate ai sensi della presente convenzione, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento Europeo (GDPR) sulla privacy n. 2016/679.

Nel caso in cui i volontari trattino dati personali o sensibili dei pazienti, la cui conoscenza sia strettamente necessaria per l’adempimento dei compiti previsti dalla presente convenzione, Essi verranno qualificati, secondo la vigente normativa nazionale e aziendale in materia e a cura dell’Associazione di appartenenza, come *autorizzati esterni* al trattamento dei dati, al fine di garantire il pieno rispetto della tutela della riservatezza dei pazienti.

Articolo 13 – Adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri ambiti di competenza, a garantire l’applicazione della normativa di cui al D.lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Letto, approvato e sottoscritto.

Vicenza, _____

Il Direttore Generale
dell’Azienda U.L.SS. n. 8 Berica
(*Maria Giuseppina Bonavina*)

Il Presidente pro tempore
di ANCIS Aureliano Onlus “Dottor Clown Italia”
(*Evaristo Giovanni Arnaldi*)

Il Presidente pro tempore
di Dottor Clown Vicenza Onlus
(*Michele De Tomasi*)

Il Presidente pro tempore
di VIP – Viviamo in Positivo Vicenza ODV
(*Uberta degli Albizzi*)
